



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMBIENTE

Determinazione N. 2210 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA MB SERVIZI S.R.L. NELL'AMBITO DEL RINNOVO CON MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN VIA M.L. KING 9/L IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ix. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 9402 e 9405 del 17.02.2020 con cui la ditta MB Servizi S.r.l., con sede legale in Via Martin Luther King, 9/L, in comune di Fossalta di Portogruaro chiede, in occasione del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alla gestione rifiuti speciali non pericolosi, l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. 4/16.

PREMESSO che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed ha indicato:
 - a. l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. con atto organizzativo del Dirigente dell'Area Ambiente n. 1 del 29.06.2020 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.
- iv. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

PRESO ATTO che l'art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, relativo alla vigente emergenza epidemiologica COVID-19, prevede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 103 c. 1 invita le Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti;

DATO ATTO che l'istanza di cui trattasi risultava pendente nel periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e 15.05.2020

VISTO che la sopra indicata sospensione ha effetto con riferimento all'endoprocedimento inerente la partecipazione del pubblico e che pertanto i termini stabiliti ai sensi del c.4 art 19 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii decorrono a far data dal 16 maggio 2020

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera Z.b e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 27.02.2020 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società MB Servizi S.r.l.

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 11997 del 28.02.2020 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota prot. n. 32885 del 01.07.2020 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n.41795 e 41798 del 21.08.2020;
- iii. sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii da parte del Comune di Fossalta di Portogruaro ed acquisite agli atti con prot. n. 22244 del 04.05.2020 e 29053 del 11.06.2020;
- iv. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 43818 del 04.09.2020 sono pervenute le osservazioni di Arpav;

v.

vi. le predette osservazioni di Arpav e del Comune di Fossalta di Portogruaro sono state considerate per la redazione del parere istruttorio del comitato VIA;

vii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;

viii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale con annessa relazione tecnica relativa all'intervento in parola;

ix. il Comitato VIA nella seduta del 07.09.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 45839 del 15/09/2020;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 9402 e 9405 del 17.02.2020 con cui la ditta MB Servizi S.r.l., con sede legale in Via Martin Luther King, 9/L, in comune di Fossalta di Portogruaro in occasione del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alla gestione rifiuti speciali non pericolosi, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 45839 del 15/09/2020 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Condizione n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche presso gli punti di misura e ricettori individuati nella relazione previsionale acustica aggiornata, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati previste nella relazione medesima e nelle condizioni di esercizio più gravose. In caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale, dovranno essere attuate senza ritardo, e documentate, ulteriori misure di mitigazione, con ripetizione dell'indagine fonometrica..
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CMVE la documentazione relativa alla/e campagna/e fonometriche e l'eventuale documentazione che certifichi l'attuazione delle ulteriori misure di mitigazione e ne dimostri l'efficacia. In particolare in corrispondenza dei ricettori R8, R9, R10 (possibilmente all'interno degli ambienti abitativi) dovranno essere svolti rilievi fonometrici finalizzati alla valutazione dei livelli differenziali. In corrispondenza dei predetti ricettori i livelli ambientali stimati non permettono di escludere la possibilità di superamento della soglia di applicabilità del criterio differenziale e conseguentemente del superamento del limite L'invio della prima campagna di verifica dovrà avvenire entro 60 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione di progetto. L'invio dei risultati dell'eventuale seconda campagna fonometrica dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori necessari per le misure di attenuazione previste, rilasciata dal Direttore dei Lavori.

Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.</i>
------------------------------	--

Condizione n.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Dovranno essere definite specifiche procedure gestionali-operative in merito a: <ul style="list-style-type: none"> • bagnatura delle aree di transito e movimentazione mediante autobotte e bagnatura dei cumuli mediante apposito impianto di nebulizzazione in relazione alla velocità del vento, temperatura, siccità, con il supporto di un anemometro installato in loco; • attivazione del sistema di abbattimento polveri collocato sulla tramoggia del frantumatore in relazione alle condizioni di polverosità e granulometria dei materiali, garantendone nel tempo il funzionamento. • mantenimento della pulizia dei piazzali in relazione alla stagionalità e alla movimentazione dei mezzi. • lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita tramite apposito impianto automatizzato.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CMVE la documentazione relativa all'adozione delle procedure gestionali/operative finalizzate all'ottemperanza di quanto prescritto. In particolare dovrà essere prodotta una relazione sul sistema di registrazione ed eventualmente della relativa modulistica adottata per tenere tracciabilità della gestione delle modalità di contenimento delle polveri.” L'invio dovrà essere effettuato almeno 15 giorni prima della comunicazione di avviamento dell'esercizio provvisorio dell'impianto.
Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.</i>

Condizione n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Nell'area identificata come R2 nel lay out di progetto dovranno essere installate barriere tipo New Jersey di altezza adeguata, posizionati orizzontalmente (ovvero perpendicolarmente al frantumatore), mobili e removibili in caso di non necessità, come proposto dal progettista per garantire la separazione fisica dei cumuli di diverse tipologie di rifiuti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CMVE la documentazione attestante l'attuazione della condizione sopra indicata (ad es.contratto acquisto/noleggjo delle barriere New Jersey, documentazione fotografica dell'area interessata). L'invio della documentazione dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della comunicazione di avviamento dell'esercizio provvisorio dell'impianto.
Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia.</i>

Condizione n.4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere definita una specifica procedura operativa riguardante la gestione dei terreni provenienti da interventi di bonifica/messa in sicurezza di siti contaminati, con superamento della CSC di parametri di cui alla colonna B della tab. 1, all. 5, parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006, depositati in area identificata come R3 nel lay out di progetto. La procedura dovrà contenere le disposizioni riportate nella relazione integrativa fornita dalla ditta proponente. Ad integrazione dei presidi sopra richiamati, proposti dalla ditta nelle integrazioni dovrà essere posizionato nell'area dedicata allo stoccaggio del materiale con CSC> col. B un telo impermeabile HDPE con funzione di protezione del suolo e sottosuolo, garantendo anche la necessaria raccolta delle acque che dovranno essere inviate ad una vasca di raccolta e smaltite presso idoneo impianto autorizzato, previa caratterizzazione.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CMVE la procedura operativa di cui alla condizione sopra richiamata. L'invio della documentazione dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della comunicazione di avviamento dell'esercizio provvisorio dell'impianto.
Soggetto verificatore	<i>Città metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.</i>

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di autodemolizione in Comune di Venezia., acquisito agli atti con protocollo n. 16059 del 23.03.2020.
3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii le modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. n. 18/2020 e del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, era fissato al 20.09.2020, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta MB Servizi S.r.l. e inviato per conoscenza al Comune di Fossalta di Portogruaro, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente